



# Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 15 DEL 06.04.2019**

**Oggetto:..APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO - PERIODO 2019/2021 - SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.**

### **Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio UFFICIO FINANZIARIO**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di aprile alle ore 18:30 si è riunita la Giunta comunale.

Risultano:

		<b>PRESENTE / ASSENTE</b>
<b>Piero Chirletti</b>	SINDACO	Presente
<b>Ceccarelli Luca</b>	VICE SINDACO	Presente
<b>Oddi Mario</b>	ASSESSORE	Presente

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione il Sig. Chirletti Piero nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Filippo Carusi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/07/2018 era stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)- Semplificato per il triennio 2019-2021;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2018, veniva effettuata la presa d'atto di presentazione del DUP stesso;

-che la commissione Arconet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella riunione del 11.04.2018, ha apportato correttivi al Dup semplificato ( D.M. Economia 18.05.2018, pubblicato in G.U. 9.06.2018, n. 132, ), prevedendo uno sdoppiamento per gli enti minori che si traduce in una versione più leggera per quelli fino a 5.000 abitanti e una versione light per quelli fino a 2.000 abitanti. Questa modifica del documento unico di programmazione, proposta da Arconet, prevede la revisione del DUPS mediante la nuova versione del punto 8.4 dell'allegato 4/1, D.Lgs. n.118/2011e la sua suddivisione in una parte dedicata all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente, con riferimento alla situazione socio-economica dell'ente locale da analizzare attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio; e in una parte relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale con riguardo alle entrate dell'ente e al reperimento delle entrate straordinarie, all'indebitamento per le entrate in conto capitale e all'esame delle spese correnti. E' stata inoltre adottata un'ulteriore semplificazione per i comuni per i Comuni sotto i 2.000 abitanti, in recepimento delle osservazioni formulate dall'Anci: nella parte descrittiva non vengono più richiesti l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione. Queste nuove disposizioni sul Dup semplificato, disciplinate con il D.M. 18.05.2018, entrano in vigore dal triennio 2019/2021. Ne consegue che le tipologie di Dup applicabili agli enti locali sono tre: quello ordinario, obbligatorio per gli enti superiori a 5.000 abitanti; quello semplificato, per gli enti fino a 5.000 abitanti e infine, quello super semplificato, per gli enti fino a 2.000 abitanti;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, al comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

- dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

- pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- le previsioni di entrata e di spesa sono state previste in base alla normativa vigente, alle richieste dei Responsabili dei Servizi e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019, come esplicitati nella nota di aggiornamento al DUP Semplificato, approvata dalla Giunta Comunale in data odierna con medesimo atto, di cui in particolare:

- la rideterminazione delle vigenti tariffe e detrazioni IMU – TASI – TARI - COSAP;

- conferma aliquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF;

Non si provvede per l'esercizio 2019 ad applicare contributo permessi a costruire a copertura di spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio ;

Il Comune di Vallinfreda non è soggetto a oneri e impegni scaturenti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;

**DATO ATTO** che il Comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e che le previsioni inerenti il personale consentono il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

**CONSIDERATO** pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ma che tale obbligo è stato abrogato dal 2019 dalla stessa legge di stabilità succitata; I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

**VISTI** i mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato e relativa Nota di Aggiornamento;

**VISTO** pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**VISTO** lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

**ACCERTATO** inoltre, che:

-il comma 831 della legge di stabilità per il 2019 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non

risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale, il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme;

**ACCERTATO altresì**, che successivamente, in data 29 marzo c.a., in conferenza stato-città veniva accolta la proposta ANCI di sospensione dell'obbligo della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni, da conformarsi con successivi provvedimenti del Governo;

-con deliberazione GC 5 del 02/03/2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, con variazione di esigibilità e FPV, con reimputazione sulla competenza dell'esercizio 2019, che deve quindi confluire nelle previsioni dell'esercizio medesimo;

**VISTO** alla data odierna, con decreto 25 gennaio 2019 M.I., con cui era stato disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali veniva ulteriormente differito per l'anno 2019 al 31 marzo 2019;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del Dlgs 267/2000;

-di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

-di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**CONSIDERATO** che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali , nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

- la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018);

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);

#### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di aggiornamento al DUP Semplificato per il triennio 2019-2021, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

**2) DI APPROVARE**, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021;

#### **3) DI DARE ATTO CHE :**

- la copertura dei costi dei servizi di igiene è prevista pari al 100,00;

- la quantificazione dei costi di personale così come la costituzione del fondo per le risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21/5/2018, sono attuati nel rispetto del DL 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.;

- le spese di personale sono previste nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa posti in materia dalle vigenti norme, ed in particolare dall'art. 1 commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, e s.m.i., e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;

- il fondo di riserva risulta iscritto regolarmente nei limiti di legge ;

- in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al bilancio di previsione risulta iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità;

- nella programmazione si è assicurato idoneo finanziamento agli impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti;

- nel bilancio non si prevede l'attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria;

**4) DI PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

**5) DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2019 e da tutte le normative di finanza pubblica;

**6) DI TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**7) DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;

**8) DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Comune di **VALLINFREDA**

Provincia di ROMA

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2019/2021 e sui documenti allegati.**

**Il responsabile dei servizi finanziari**

Esaminati i seguenti atti predisposti:

- a) schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (contabilità armonizzata);
- b) Nota di aggiornamento al DUP Semplificato 2019/2021;

Visto l'art. 153, comma 4 e smi, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*“4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.”*

Vista la Legge di stabilità 2019, per quanto concerne il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

Visto il riaccertamento ordinario dei residui e gestione FPV;

Disposizioni in materia di FCDE e NOTA INTEGRATIVA al bilancio di previsione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

**ESPRIME**

sul bilancio di previsione dell'esercizio **2019/2021** e sui documenti allegati, in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, i pareri di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PARERE
Circa la veridicità delle previsioni di entrata	FAVOREVOLE – Si rileva la corrispondenza delle tipologie di entrata, in base alle previsioni dei Resp. dei servizi interessati.
Circa la compatibilità delle previsioni di spesa	FAVOREVOLE – Le previsioni dei Resp. risultano coerenti con i programmi predisposti e compatibili con le previsioni di entrata, garantendo il principio del pareggio finanziario ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

**Dando atto, ai sensi dell'art. 193 ex TUEL, che il bilancio viene presentato in condizioni di equilibrio finanziario.**

*Dalla residenza comunale, li 5/04/2019*

**Il Responsabile dei servizi finanziari**

F.to Rag. Domenico Trombetta

<b>Deliberazione n. 15</b> <b>Data 06.04.2019</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO - PERIODO 2019/2021 - SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA.</b>
--	---

**Letto confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**

Chirletti Piero

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

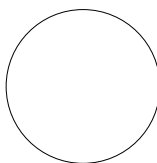
Dott. Filippo Carusi

---

### **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del dlgs. N. 267/2000.

**Lì 06.04.2019**



**IL REFERENTE DEL SERVIZIO**  
**Nome del Messo Comunale**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'** **Il Segretario comunale**

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.

**certifica che**

la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

**Lì 06.04.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Filippo Carusi

---